

## ACCERTAMENTO

---

### **Le “Fiamme Gialle” a *Telefisco*: la competenza territoriale**

di Roberto Bianchi

Una novità dell'ultimo appuntamento annuale di **Telefisco 2018** è stato il primo intervento assoluto dei **funzionari della Guardia di Finanza** che hanno risposto ai **quesiti** loro posti, chiarendo alcuni aspetti della corposa [circolare GdF 1/2018](#).

Uno di questi ha riguardato **la competenza territoriale dei Reparti delle “Fiamme Gialle”**; nella summenzionata circolare si afferma che la ripartizione della competenza dei Reparti del Corpo all'esecuzione dell'attività di controllo e verifica, risponde a **criteri di efficacia, efficienza ed economicità**, non sussistendo **vincoli normativi** che impongano determinate funzioni a specifiche unità del Corpo.

Al fine di individuare il Reparto del Corpo per effettuare il servizio, la G.d.F. si attiene a due specifici criteri: il **criterio territoriale** e quello **quantitativo**.

La regola generale al **criterio territoriale** è la competenza del Reparto nella cui circoscrizione di servizio il contribuente ha il proprio domicilio fiscale ai sensi dell'[articolo 58 D.P.R. 600/1973](#); pertanto per quanto riguarda **le persone fisiche**, il medesimo è dato dalla **residenza anagrafica, la sede legale per le imprese** - sia individuali che sotto forma di società - e infine, per **i lavoratori autonomi, il luogo in cui è esercitata l'attività**, nel caso in cui il domicilio fiscale sia stabilito in un luogo diverso.

Il **criterio quantitativo** si esplica attraverso il volume di affari, i ricavi, i compensi e il reddito del contribuente. In questo ambito, la ripartizione per fasce dei contribuenti è effettuata prendendo a riferimento il **valore** maggiormente **elevato** tra:

- **ricavi**, ai sensi dell'[articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\) Tuir](#);
- **compensi** derivanti da arti e professioni, di cui l'[articolo 53, comma 1, Tuir](#);
- **volume d'affari**, ai sensi dell'[articolo 20 D.P.R. 633/1972](#).

I criteri ordinari delle **competenze territoriali** possono però subire **deroghe**; deroghe che devono essere **autorizzate** dal **Comando Generale**, piuttosto che dai **Comandanti Interregionali, Regionali o Provinciali**.

A tal fine, nelle **richieste di deroga** devono essere posti in luce:

- **i sintetici quadri investigativi o informativi in possesso del reparto istante**;
- **le esigenze di unitarietà e maggiore economicità** dell'azione, giustificante l'intervento

- da parte del Reparto richiedente piuttosto che di quello competente a livello ordinario;
- l'avvenuto apposito coordinamento con i **Comandi provinciali competenti** sui soggetti economici per i quali si richiede la **deroga alla competenza**;
  - l'avvio di coordinamento con l'**Agenzia delle Entrate** o l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (per i contribuenti rientranti in particolari fasce del volume di affari) per evitare sovrapposizioni di natura operativa;
  - l'avvenuta acquisizione di **nulla osta** dell'Autorità Giudiziaria, in caso di utilizzo di documentazione ai fini fiscali nel corso di **indagini di polizia giudiziaria**.

Nel corso del consueto appuntamento annuale con Telefisco è stato tuttavia chiarito che, in ogni caso, *“l’effettuazione di verifiche o controlli in deroga ai criteri generali di competenza ... non comporta alcuna conseguenza esterna che possa ridondare in uno specifico motivo di invalidità o legittimità della verbalizzazione”*.

Sul punto giova tra l’altro ricordare che anche la Suprema Corte, con l'[ordinanza n. 90 del 08.01.2015](#) ha ritenuto che non si applicano ai nuclei di controllo della Guardia di Finanza le **disposizioni relative alla competenza territoriale** previste invece in relazione alle attività di accertamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Gli Ermellini, infatti, hanno stabilito che **gli accessi, le ispezioni o le verifiche, effettuati dalla GdF in collaborazione con gli uffici tributari, non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale** posti per gli organi dell’Amministrazione finanziaria e, pertanto, sono utilizzabili ai fini fiscali ancorché provengano da reparti di stanza in località diverse dalla sede dell’ufficio competente sul rapporto d’imposta.

**Legittimo è dunque l’avviso di accertamento fondato sulle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza che sia competente per un’altra località;** ciò che assume rilievo è invece che **il processo verbale di constatazione sia trasmesso al competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria** che provvederà ad emettere l’avviso di accertamento al contribuente.

Master di specializzazione

## NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

Scopri le sedi in programmazione &gt;